

Le misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia

19 maggio 2021

In collaborazione con

simest 
gruppo cdp

Dott.ssa Gigliola Di Chiara
Dottore Commercialista ODCEC Bologna

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (5-50 milioni di ricavi) (art. 26 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

- Credito di imposta sulle perdite 2020 (art. 26, comma 8 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)** riconosciuto alle società che deliberano ed eseguono un aumento di capitale a pagamento **entro il 30/06/2021 (l'istanza per attribuzione del credito va presentata nel periodo 01/06/2021-02/11/2021);**
- Credito di imposta per gli investitori (art. 26, commi 4-7 D.L. 34/2020) solo per aumento di capitali effettuati nel periodo 19/05/2020-31/12/2020 – Istanza telematica per attribuzione del credito scaduta il 03/05/2021)
- Fondo Patrimonio PMI (INVITALIA) (art. 26, comma 12 D.L. 34/2020)** finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito in imprese di medie dimensioni da parte di un soggetto pubblico.

Requisiti soggettivi di accesso al credito di imposta sulle perdite 2020 (art. 26, 8 D.L 34/2020)

Le misure sono riconosciute a favore di società di capitali, ad esclusione di intermediari finanziari (art. 162 bis TUIR) e di quelle che esercitano attività assicurativa, con sede legale in Italia che:

1. nell'**esercizio di imposta 2019** abbiano **conseguito ricavi** (ex art. 85 commi lett. a) e b) TUIR) **superiori a 5 milioni e inferiori a 50 milioni**. Per le società che appartengono ad un gruppo si fa riferimento al dato consolidato rettificato per effetto delle transazioni intercompany;
2. a causa della pandemia abbiano subito nei **mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi in misura non inferiore al 33%** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Per i gruppi i dati vanno determinati su base consolidata;
3. abbiano **deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del D.L. Rilancio (19/05/2020) e entro il 30/06/2021 un aumento di capitale a pagamento;**

Requisiti soggettivi di accesso al credito di imposta sulle perdite 2020 (art. 26, 8 D.L 34/2020)

4. si trova in situazione di **regolarità fiscale e contributiva**;
5. si trova **in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente**;
6. non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato **gli aiuti ritenuti illegali** o incompatibili dalla Commissione Europea;
7. non si trova nelle **condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia)**;
8. amministratori, soci o titolare effettivo non devono aver riportato condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati tributari con interdizione ai pubblici uffici (art. 12, comma 2 D.Lgs 74/2000);

Requisiti soggettivi di accesso al credito di imposta sulle perdite 2020 (art. 26, 8 D.L 34/2020)

9. alla data del **31/12/2019** non risultava **sottoposta o ammessa a procedura concorsuale**, ovvero non era stata presentata o depositata, nei confronti della società **istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale** e, comunque **non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi art. 2, n. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)**;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2 bis, D.L. 34/2020:

- le misure relative al credito di imposta in favore della società per perdite conseguite nel 2020 (art. 26, comma 8 DL 34/2020) si applicano anche alle imprese non in difficoltà alla data del 31/12/2019, **ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo in continuità aziendale** purchè il **decreto di omologa sia stato già adottato alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2020**.
- le misure relative **all'accesso al Fondo PMI** (art. 26, comma 12 DL 34/2020) si applicano anche alle imprese non in difficoltà alla data del 31/12/2019, **ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo in continuità aziendale** purchè il **decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza da trasmettere a INVITALIA (istanza ex art. 26, comma 17 DL 34/2020)**.

Requisiti soggettivi di accesso al credito di imposta sulle perdite 2020 (art. 26, 8 D.L 34/2020)

Le imprese in difficoltà in base al Regolamento UE 651/2014:

- società di capitali che ha perso più del 50% del capitale sociale (dopo l'utilizzo delle riserve);
- società di persone che ha perso più della metà dei fondi propri;
- impresa in procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfa le condizioni, previste dal diritto nazionale, per l'apertura nei suoi confronti di una procedura di una tale procedura su richiesta dei creditori;
- società che abbia ricevuto un primo aiuto di Stato per il salvataggio e non ancora rimborsato;
- società che ha già ricevuto un primo aiuto di Stato per ristrutturazione ed è ancora in corso il piano di ristrutturazione;
- impresa diversa da PMI (sono PMI secondo la Raccomandazione UE 06/05/2003, quelle che hanno numero di occupati superiori a 50, e fatturato superiore a 50 milioni, oppure totale attivo maggiore di 43 milioni di Euro) (N.B. imprese con ricavi superiori a 50 milioni sono **escluse dall'art. 26**, che negli ultimi 2 anni ha i seguenti indici: rapporto di indebitamento (D/PN) $>7,5$ e EBITDA/interessi < 1

Misura del credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società (art. 26, 8 D.L 34/2020)

Alle società beneficiarie che soddisfano le condizioni i requisiti di cui all'art. 26, commi 1 e 2, che abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato nel periodo che va dal 19/05/2020 al 30/06/2021, **viene riconosciuto a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta** determinato come segue:

- pari al **50% della differenza fra**:
 - Perdita civilistica 2020 e
 - 10% del patrimonio netto, assunto al lordo della perdita civilistica 2020
- fino a **concorrenza** del:
 - 30% dell'aumento di capitale effettuato nel periodo 19/05/2020-31/12/2020**
 - 50% degli aumenti di capitale effettuati nel primo semestre 2021** (modifica inserita dalla Legge di Bilancio 2021)

N.B. Questo credito di imposta a differenza di quello riconosciuto a soci per aumenti effettuati entro il 31/12/2020 (art. 26, comma 4), misura non prorogata al 1 semestre 2021, **spetta anche se l'aumento di capitale è effettuato da Società controllanti o appartenenti al Gruppo.**

Misura del credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società (art. 26, 8 D.L 34/2020)

Credito di imposta in capo alla conferitaria esempio (aumento di capitale 1 semestre 2021):

Perdita esercizio 2020 A)	1.500.000
10% del Patrimonio netto (al lordo della perdita 2020) B)	$3.000.000 \times 10\% = 300.000$
Perdite eccedenti C) = A)-B)	1.200.000
Credito di imposta potenziale C)x50%	$1.200.000 \times 50\% = 600.000$
Aumento di capitale	800.000
Credito di imposta spettante = 50% aumento di capitale	400.000

Misura del credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società (art. 26, 8 D.L 34/2020)

Credito di imposta in capo alla conferitaria esempio (aumento di capitale 1 semestre 2021):

Perdita esercizio 2020 A)	1.500.000
10% del Patrimonio netto (al lordo della perdita 2020) B)	$3.000.000 \times 10\% = 300.000$
Perdite eccedenti C) = A)-B)	1.200.000
Credito di imposta potenziale C)x50%	$1.200.000 \times 50\% = 600.000$
Aumento di capitale	1.300.000
Credito di imposta spettante = C)x50% in quanto inferiore al 50% dell'aumento di capitale	600.000

Modalità di fruizione del credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società (art. 26, commi 9-12 D.L 34/2020)

Con **Provvedimento Agenzia Entrate n. 67800 11/03/2021** è stata definita la procedura per il riconoscimento del credito di imposta come segue:

- Presentazione di istanza telematica da presentare all'Agenzia delle Entrate da trasmettere nel periodo che va dal **01/06/2021 al 02/11/2021** (per il credito di imposta per gli investitori il termine è scaduto, l'istanza doveva essere presentata nel periodo 12/04/21-03/05/2021). Ai fini della presentazione dell'istanza è necessario:
 - Acquisire atto di notorietà degli investitori che attestano la misura dell'incentivo ottenuto (solo per aumenti di capitali effettuati nel 2020);
 - Acquisire atto di notorietà del Legale Rappresentante della conferitaria in cui si attesta che non **sono stati superati i limiti di 800,000 di agevolazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 20, i benefici ex art. 26, comma 4 e 8 (credito di imposta investitori e bonus ricapitalizzazione a favore della società) sono cumulabili con le altre misure previste dal par. 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante il «Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato»**. L'importo complessivo delle suddette misure di auto non può eccedere l'ammontare complessivo di Euro 800.000, 120.000 per imprese operanti nella settore della pesca e agricoltura e 100.000 Euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per il calcolo dei suddetti limiti non va

Modalità di fruizione del credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società conferitaria (art. 26, commi 9-12 D.L 34/2020 – DM 10/08/2020 - Provv. Agenzia Entrate 11/03/21)

tenuto conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi dei regolamenti *de minimis*. La parte eccedente è ritenuto aiuto illegittimo e quindi oggetto di recupero ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato;

- Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento o il diniego. Il credito di imposta verrà riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze stesse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. **Per la fruizione dei crediti di imposta ex art. 26 D.L. 34/2020 la spesa massima autorizzata è pari a 2 miliardi di Euro per l'anno 2021.**
- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 241/97 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 e entro la data del 30/11/2021. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione orizzontale;
- Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società conferitaria – Decadenza dal beneficio (art. 26, comma 8 D.L 34/2020)

Il diritto a beneficiare del credito di imposta decade con conseguente obbligo della società beneficiaria di restituire l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali nel caso in cui:

- la società procede **alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserva** entro:
 - **01/01/2024 per gli aumenti di capitale effettuati nel 2020;**
 - **01/01/2025 per gli aumenti di capitale effettuati nel 2021**

Credito di imposta sulle perdite 2020 riconosciuto a favore della società (26, comma 8 D.L 34/2020)

Conclusioni

- Fra le condizioni di accesso vi è la riduzione del 33% dei ricavi marzo – aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, condizione non assolutamente rappresentativa ai fini della individuazione delle imprese danneggiate dalla pandemia;
- Meccanismo di fruizione: il meccanismo prevede una sorta di click day e quindi l'erogazione è soggetta all'incertezza dell'effettiva disponibilità del beneficio verificabile solo ex post dopo avere presentato l'istanza. Inoltre il calcolo prevede una serie di verifiche e di limitazioni che riducono sensibilmente i casi a cui il beneficio è applicabile;
- Dimensioni: i requisiti soggettivi escludono le società che hanno meno di 5 Milioni di Euro di fatturato per cui le misure relative all'erogazione dei contributi a fondo perduto si sono rivelate costose a sistema ma assolutamente inconsistenti per le singole imprese.